

REGOLAMENTO INTERNO 2016

Trasporto infermi/infortunati a mezzo ambulanza

1 REQUISITI DEL PERSONALE

l'operatore dovrà obbligatoriamente prima dell'assunzione in servizio:

- presentare certificato medico di buona salute;
- compilare e sottoscrivere in presenza del D. S. apposita scheda personale sanitaria.

Sarà compito del Direttore Sanitario di rendersi disponibile per incontrare gli aspiranti operatori.

La scheda sanitaria personale: si tratta di un certificato anamnestico in base al quale il D. S. vuole identificare eventuali patologie che controindichino lo svolgimento dell'attività d'ambulanza e stabilire lo stato vaccinatorio dell'operatore. E' facoltà del D. S. richiedere all'operatore (o aspirante) eventuali accertamenti sanitari, a completamento della scheda. La scheda dovrà essere compilata o aggiornata:

- all'ammissione e successivamente ogni 5 anni;
- nel corso di eventuali accertamenti predisposti dal D. S. ;
- su iniziativa dell'operatore che dovrà obbligatoriamente comunicare ogni variazione stabile (anche se non permanente) del proprio stato di salute.

In base alle notizie raccolte il D. S. potrà formulare un giudizio di idoneità psico-fisica al servizio ovvero rilevare motivi di inidoneità, anche parziale (limitata cioè ad alcune mansioni) o temporanea.

2 QUALIFICHE DEL PERSONALE.

I autista

È il responsabile della guida dell'ambulanza e del suo funzionamento durante il turno di servizio. Dovrà inoltre:

- segnalare eventuali problemi al Responsabile dei servizi;
- prestare la propria opera di assistenza e trasporto secondo le direttive del soccorritore;
- seguire le indicazioni del soccorritore nella guida con ambulanza carica.

E' inoltre corresponsabile della postazione della ambulanza e del reperimento dei pazienti.

II soccorritore

E' il responsabile della attività sanitaria di caricamento e del trasporto del paziente, il cui nominativo viene fornito alla Centrale Operativa all'inizio del turno di servizio. Qualora non in possesso di qualifica sanitaria specifica (I. P., Medico) dovrà attenersi a quanto previsto al paragrafo "compiti del soccorritore".

III barelliere (aiuto soccorritore)

Coadiuvare il soccorritore nell'espletamento dell'attività sanitaria di primo soccorso, di caricamento e trasporto del paziente.

IV aspirante (allievo-soccorritore)

Figura limitata al periodo di assunzione in servizio. Si vuole considerare con ciò la necessità di un periodo di prova in cui l'aspirante possa rendersi conto ed essere edotto delle modalità con cui viene svolto il servizio, esentandolo da responsabilità dirette nella gestione del paziente.

3 PASSAGGI DI QUALIFICA

Assunzione in servizio: aspirante

Dopo il corso di formazione l'aspirante potrà uscire in ambulanza ad equipaggio minimo completo. Si raccomanda che per le prime uscite egli ricopra la veste di osservatore, trovandosi più ad assistere che a prendere attivamente parte all'intervento. Sarà compito del soccorritore svolgere attività formativa durante il turno di servizio, illustrando i metodi di caricamento, la disposizione dei materiali, il funzionamento delle attrezzature di bordo nonché i rapporti con la Centrale Operativa e l'organizzazione generale del servizio.

Passaggio da IV a III

Dopo un minimo di otto servizi effettuati e dopo aver partecipato a quattro moduli didattici, su indicazione del Direttore Sanitario può essere autorizzato, previa verifica, il passaggio di qualifica.

Argomenti della verifica: conoscenza delle ambulanze (disposizione dei materiali);
conoscenza delle attrezzature di bordo;
metodi di caricamento e sistemi di immobilizzazione;
norme di base per la collaborazione con il medico;
RCP di base (Bls);
SVT di base (Supporto Vitale nei Traumi);

Passaggio da III a II

Requisiti:

deve aver partecipato al corso di primo e secondo livello A.N.P.A.S. previste dal Decreto Assessoriale dell'Assessorato Regionale alla Salute n. 1603 del 02/09/2011 e 25/03/2004 ed avere superato la verifica finale.

4 PERSONALE CON QUALIFICA PROFESSIONALE SANITARIA: requisiti per l'assunzione in servizio e passaggi di qualifica

Infermieri professionali (se abilitati e iscritti all'albo)

- partecipazione al corso propedeutico;
- valutazione da parte del Direttore Sanitario.

I passaggi di qualifica avverranno su giudizio insindacabile del Direttore Sanitario.

Può essere richiesta la partecipazione al corso di primo soccorso.

Medici (se abilitati e iscritti all'albo)

- colloquio/valutazione con il Direttore Sanitario.

5 PERSONALE PROVENIENTE DA ORGANIZZAZIONI CON ATTIVITÀ AFFINE

è permesso a personale proveniente da organizzazioni esercenti identiche attività prestare servizio sulle ambulanze dopo valutazione da parte del Direttore Sanitario e conseguente consenso scritto.

Per tale personale varranno gli stessi obblighi associativi previsti al paragrafo ATTIVITA'.

Note:

- 1) le autorizzazioni relative all'assunzione in servizio e ai passaggi di qualifica dovranno essere fornite per iscritto dal Direttore Sanitario.
- 2) Il Direttore Sanitario può revocare o modificare l'autorizzazione al servizio in autoambulanza con motivazioni scritte inviate all'interessato.

6 FIGURE PROFESSIONALI INTERNE

Tutori

il Direttore Sanitario può individuare tra i soccorritori in attività alcuni che collaborino all'attività formativa e di selezione del personale che abbiano frequentato il corso di formazione.

Autisti

si ritiene necessario abbiano conseguito la qualifica di soccorritori. In deroga a ciò in via straordinaria e per motivate richieste organizzative da parte del D. S., potranno avere accesso alla guida delle ambulanze anche volontari con la sola qualifica di III, purché in attività presso l'Ente da almeno due anni e previa autorizzazione da parte del D. S. .

Il conseguimento della qualifica di autista non è competenza della Direzione Sanitaria.

Equipaggi (autista e barelliere) di tipo B

Si ritiene opportuno verificare se, all'interno della associazione, sia disponibile personale che, per caratteristiche intrinseche e preparazione raggiunta, mediante apposita formazione, è destinato a servizi di esclusivo trasporto infermi ovvero pazienti per i quali non si rendono necessari interventi valutativi e/o

assistenziali e urgenti (servizi prenotati, cod. invio bianco, ecc.). Tale personale verrà di seguito identificato come di tipo B e potrà costituire equipaggi autonomi da quelli destinati al soccorso anche con il concorso di operatori abilitati al soccorso in emergenza.

Equipaggi così formati non sono disponibili per servizi con carattere d'urgenza o con necessità di assistenza al paziente se non il caricamento ed il posizionamento del medesimo.

Per la formazione di tale personale, su richiesta della associazione, il Direttore Sanitario organizzerà appositi corsi formativi per il conseguimento, previo esame finale, della relativa idoneità.

7 ATTIVITÀ E OBBLIGHI

Si ritiene necessario che gli operatori si rendano disponibili per tutti gli incarichi previsti della consueta attività sanitaria della associazione: soccorso in strada, trasporto infermi, servizi gara, formazione del personale, aggiornamenti e disinfezioni periodiche.

Per mantenere la qualifica sanitaria acquisita all'interno dell'associazione, è necessario garantire:

- a) un numero minimo di quattro uscite mensili (nel ruolo di cui si è acquisita la qualifica) di cui almeno tre nell'ambulanza "su strada";
 - b) per i soccorritori che ricoprono anche la qualifica di autisti: un numero minimo di 2 uscite mensili nella qualifica di soccorritore (su un totale minimo di 4 uscite);
 - c) per gli autisti non soccorritori: un numero minimo di 4 uscite nel ruolo di autista;
 - d) i turni effettuati con equipaggio di tipo B verranno calcolati come $\frac{1}{2}$ uscita e saranno conteggiati fino ad un massimo di 2 uscite mensili;
- e inoltre per tutti gli operatori:
- e) la partecipazione agli aggiornamenti e verifiche previsti;
 - f) la partecipazione alla disinfezione e pulizia periodica delle ambulanze almeno 1 volta ogni 6 mesi, concordando la partecipazione con il Direttore Sanitario.

nota:

il Direttore Sanitario si riserva di verificare periodicamente e secondo necessità il personale addetto allo scopo.

8 SEGNALAZIONE INADEMPIENZE E PROPOSTE

l'operatore che accertasse infrazioni al regolamento o comportamenti non adeguati nell'inadempimento delle mansioni sanitarie è tenuto a segnalarli direttamente al D. S., possibilmente per iscritto.

Chi volesse proporre migliorie e variazioni relative allo svolgimento delle attività sanitarie può rivolgersi al D. S. .

9 STATO DI SALUTE E TUTELA SANITARIA DEL SOCCORRITORE

L'operatore in servizio attivo:

- deve trovarsi in buono stato di salute psico-fisica;
- deve essere perfettamente sobrio;
- non deve aver assunto farmaci o sostanze in grado di alterare, anche se temporaneamente, lo stato di vigilanza e/o le funzioni intellettive.

L'operatore che, essendo già "segnato" in turno, si trovasse nell'impossibilità di attendere all'impegno assunto a causa di problemi relativi allo stato di salute, dovrà segnalare tempestivamente il fatto al Responsabile dei servizi.

Non è ammesso in servizio attivo dell'ambulanza chi risulti assente dal lavoro per malattia se non previo parere scritto del D. S. .

Vaccinazioni: al fine di garantire adeguata protezione agli operatori in servizio il D. S. potrà indicare la necessità di idonee vaccinazioni (attualmente antitetanica e antiepatite-B).

10 CORSI E VERIFICHE

Propedeutico

E' il corso preliminare, indispensabile per poter uscire in ambulanza. In esso verranno descritte le finalità e l'organizzazione dell'Ente e del servizio svolto e saranno illustrati i metodi di caricamento, il comportamento da osservare, le manovre di RCP di base, il funzionamento delle attrezzature di ambulanza, i servizi gara, le regole di igiene, la gestione dell'equipaggio.

Durata: 16-20 lezioni tenute dal D. S. o da altro personale da lui incaricato secondo il protocollo formativo A.N.P.A.S..

Il corso è obbligatorio per accedere alla figura di allievo (aspirante soccorritore o autista).

Il D. S. può ritenere valida, previo assenso scritto, la partecipazione a corsi organizzati da altre organizzazioni analoghe.

Frequenza: in relazione alle necessità

Formazione per Soccorritori

E' il corso fondamentale per il personale che svolga attività di soccorso in ambulanza. In esso verranno illustrati in modo approfondito: l'organizzazione del servizio, la valutazione del paziente, l'intervento assistenziale, la richiesta e la collaborazione con mezzi medicalizzati, l'assistenza al medico, come previsto dal Decreto Assessoriale dell'Assessorato Regionale alla Salute n. 1603 del 02/09/2011 e 25/03/2004.

Ogni operatore dovrà partecipare al primo corso che verrà organizzato dopo la sua ammissione, fatte salve le cause di forza maggiore.

Frequenza: Re-Training almeno una volta all'anno.

Primo soccorso ed educazione sanitaria

Sono corsi rivolti ad un pubblico vario: cittadinanza, scuole, fabbriche, ecc.. Si occuperanno di informazione sanitaria senza necessari riferimenti alle pratiche di ambulanze.

Frequenza: secondo necessità.

Corsi di aggiornamento e verifiche

Il D. S. organizza, con tempi e modi da stabilirsi, corsi/dimostrazioni/incontri/verifiche per il personale in servizio. Potrà essere richiesta la frequenza obbligatoria, pena la decadenza della qualifica raggiunta.

11 COMPOSIZIONE EQUIPAGGI

Equipaggi tipo A (soccorso)

Minimo: 1 autista ed 1 soccorritore autorizzati dal D. S. senza distinzione di sesso.

Si auspica comunque che, per assicurare un'adeguata assistenza al paziente, l'equipaggio sia formato da almeno 3 persone.

Massimo: minimo +2 persone .

Potranno peraltro essere richieste più persone in caso di manifestazioni sportive o di esigenze didattiche (su decisione del D. S.).

In caso di presenza a bordo di più soccorritori la responsabilità dell'equipaggio spetta al soccorritore il cui nominativo è stato fornito alla Centrale Operativa.

Ambulanza medicalizzata

Dovrà essere presente, oltre all'autista, almeno un soccorritore o 1 terzo.

Equipaggi tipo B (esclusivamente trasporto)

Standard: 1 autista ed 1 barelliere autorizzati dal D. S. al servizio di tipo B.

Note:

- a) pur in presenza di un soccorritore, se l'autista è esclusivamente B l'equipaggio non può essere destinato a servizi urgenti;
- b) qualora un equipaggio B si imbattesse in una situazione con carattere di urgenza dovrà comunicare l'accaduto alla C. O. richiedendo intervento di ambulanza apposita, sostando sul luogo fino all'arrivo dei soccorsi, prestando le prime elementari cure del caso.

12 MISURE IGIENICHE PER IL SERVIZIO DI AMBULANZA

Gli operatori sono tenuti a partecipare all'attività di pulizia ed igiene dell'ambulanza secondo quanto previsto alle **NORME IGIENICHE** .

13 COMPITI DEL SOCCORRITORE

Pur non esistendo attualmente una definizione professionale dalla figura del soccorritore operante in ambulanza vogliamo qui definire, i compiti del soccorritore nella attività d'ambulanza.

Tale elenco di compiti deve ritenersi come parte integrante del Regolamento Sanitario e perciò scrupolosamente osservato.

- 1 controllo dell'ambulanza prima dell'uscita: verifica del materiale e delle attrezzature elencate in apposita scheda, specifica per ogni ambulanza;
- 2 responsabilità: delle comunicazioni radio/cellulare; della postazione dell'ambulanza; del rispetto delle norme contrattuali o di convenzione relative all'espletamento dei servizi; del rispetto dei protocolli operativi indicati o autorizzati da questa Direzione Sanitaria; della compilazione del bollettario;
- 3 assistenza all'autista nell'individuazione del luogo di prelievo o scarico del paziente;
- 4 indicazioni all'autista da tenere in ambulanza con il paziente a bordo;
- 5 responsabilità dell'attività di caricamento trasporto e dei provvedimenti di assistenza al paziente;
- 6 responsabilità dell'igiene e pulizia dell'ambulanza durante i servizi;
- 7 trasmissione al personale medico cui il paziente è destinato delle informazioni relative alla salute del paziente stesso;
- 8 assistenza al medico eventualmente presente in ambulanza o sul luogo di prelievo del paziente;
- 9 responsabilità nell'allertamento del Pronto Soccorso di destinazione o nella richiesta di altri mezzi di soccorso (sanitari e non);
- 10 partecipazione attiva alla formazione del personale presente in ambulanza.

Compiti del barelliere (terzo)

- adempiere alle richieste di collaborazione da parte del soccorritore;
- tutte le attività previste per il soccorritore sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del soccorritore stesso.

Il rapporto tra II e III deve intendersi come fattivo rapporto di collaborazione e di spartizione dei compiti.

POST-SCRIPTUM

- copia del regolamento dovrà essere esposta presso la C. O., e dovrà essere consegnata, allegati compresi, ad ogni operatore in attività (all'atto dell'iscrizione per i nuovi iscritti) a cura del Responsabile dei servizi;
- a tale argomento potranno seguire aggiornamenti e modifiche che dovranno essere comunicate ad ogni operatore;
- ogni operatore in attività è tenuto alla conoscenza ed alla osservanza di quanto previsto da questo regolamento;

Il Direttore Sanitario
Dott. Francesco Paolo Ciaccio